



Skandia Vita S.p.A.

Impresa di assicurazione appartenente al Gruppo Skandia

Condizioni di contratto relative a Ad Personam Extra 15,
prodotto finanziario-assicurativo di tipo unit linked

Art. 1 - Oggetto dell'Assicurazione

Il prodotto è sottoscrivibile esclusivamente dagli investitori-contraenti già clienti di MPS Banca Personale S.p.A. (ora Banca Monte dei Paschi di Siena) alla data di validità del Prospetto d'offerta che hanno in essere polizze relative a prodotti finanziari-assicurativi di tipo unit linked a premio unico emesse da Imprese di assicurazione appartenenti al Gruppo Skandia autorizzate all'esercizio delle assicurazioni nel territorio italiano in regime di libera prestazione di servizio.

Il presente contratto è un contratto di assicurazione a vita intera e prevede la corresponsione di un capitale al verificarsi del decesso dell'Assicurato, in qualsiasi momento si verifichi. L'investitore-contraente ha tuttavia il diritto di esercitare il riscatto, secondo quanto previsto all'art. 15.

La prestazione assicurata in caso di decesso, delineata al successivo art. 2, e il valore di riscatto, disciplinato all'art. 15, sono integralmente correlati al valore delle quote dei fondi esterni in cui viene investito il premio.

Data la natura dell'investimento, il capitale liquidabile dall'Impresa in caso di riscatto o di decesso dell'Assicurato non è predeterminato ma verrà definito in base all'andamento del valore delle quote.

Art. 2 - Capitale assicurato

Nel caso di decesso dell'Assicurato, l'Impresa corrisponderà ai Beneficiari designati, o in mancanza, agli eredi, un capitale pari al 100,05% del controvalore delle quote attribuite al contratto al momento della notifica del decesso.

Il controvalore delle quote attribuite al contratto, ai fini della definizione del capitale assicurato, si determina moltiplicando il numero delle quote detenute per il valore unitario di ciascuna quota assegnato all'operazione dalla stessa Società di Gestione /Sicav per ciascun fondo esterno, come meglio specificato al successivo art. 18.

Il *giorno di riferimento* per l'operazione di disinvestimento, derivante dalla richiesta di liquidazione delle prestazioni per il decesso dell'Assicurato, coincide con il primo giorno lavorativo successivo alla data in cui sia stato ricevuto, da parte dell'Impresa, il certificato di decesso dell'Assicurato.

Il presente contratto non prevede alcuna garanzia di carattere finanziario sulla prestazione.

Pertanto l'importo liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato non è predeterminato e potrà essere superiore o inferiore ai premi versati.

Il capitale assicurato verrà poi corrisposto entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione prevista dall'art. 19.

Art. 3 - Bonus

Il contratto prevede il riconoscimento di un *Bonus una tantum* sotto forma di numero di quote, consistente in una maggiorazione del 15% del numero di quote di fondi esterni acquisite con il premio unico iniziale ed attribuito alla sua data di decorrenza.

Il *Bonus* è attribuito alla data di decorrenza del contratto ed è valorizzato al valore delle quote relativo a tale data.

Conseguentemente il valore della polizza alla data di decorrenza del contratto risulterà incrementato del 15%

Art. 4 - Fondi esterni a cui è collegata la prestazione

I premi - al netto di eventuali costi - verranno investiti secondo la scelta dell'investitore-contraente, in quote di fondi esterni (OICR).

L'investitore-contraente può, infatti, decidere di ripartire il *capitale investito* derivante dai premi versati, secondo il profilo di rischio desiderato, combinando liberamente i fondi esterni e/o linee gestite di tipo "LongShort", secondo percentuali a sua scelta (fino al 100% in ogni fondo esterno/linea), con un limite massimo di 40 tra fondi esterni/linee per contratto (c.d. *combinazione libera*) e con un limite minimo per fondo/linea pari a Euro 500.

Nella Scheda Sintetica del Prospetto d'offerta sono elencati i fondi esterni e le linee gestite di tipo "LongShort" collegati al contratto; inoltre i fondi esterni ivi presenti, sono suddivisi per *Gamma* di appartenenza a seconda della tipologia di attivi in cui il fondo investe prevalentemente.

Le informazioni di dettaglio sui fondi esterni sono contenute nella Parte I del Prospetto d'offerta, dove sono indicati inoltre la forma organizzativa, la sede legale, la nazionalità, la macro-categoria e l'eventuale gruppo di appartenenza delle singole Società di Gestione/Sicav a cui appartengono gli OICR proposti.

Art. 5 - Altri fondi esterni/linee gestite

L'Impresa ha la facoltà di proporre nuove linee gestite o OICR aventi le seguenti caratteristiche:

a) Fondi comuni di investimento aperti e Sicav c.d. armonizzati cioè che soddisfano le condizioni richieste dalla Direttiva 85/611/CEE modificata dalle Direttive 88/220/CE, 2001/107/CE e 2001/108/CE;

b) Fondi comuni di investimento aperti non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE, emessi nel rispetto del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo Unico dell'intermediazione finanziaria) e delle relative disposizioni di attuazione emanate dalle competenti autorità e commercializzati nel territorio nazionale;

c) Fondi comuni di investimento aperti e Sicav esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad essere commercializzati nel territorio nazionale secondo quanto previsto all'art. 42 del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria.

Art. 6 - Attività di gestione da parte dell'Impresa

Il presente contratto prevede due diverse tipologie di attività di gestione effettuate dall'Impresa in base alla scelta d'investimento operata dall'investitore-contraente:

a) **Attività di gestione periodica e Attività di salvaguardia del contratto**, effettuate dall'Impresa sui fondi esterni scelti liberamente dall'investitore - contraente, che possono modificare sia in fase di sottoscrizione che nel corso della durata del contratto la composizione dell'investimento iniziale, all'interno di ciascuna Gamma di appartenenza;

b) **Attività di gestione delle Linee gestite di tipo "LongShort"**, prevista nel caso in cui l'investitore - contraente abbia scelto almeno una linea gestita di tipo "LongShort".

Attività di gestione periodica e Attività di salvaguardia del contratto

Nel corso della durata del contratto, indipendentemente dai fondi esterni scelti liberamente dall'investitore-contraente, l'Impresa prevede un' *Attività di gestione periodica* e un' *Attività di salvaguardia del contratto* che possono modificare la composizione dell'investimento iniziale, all'interno di ciascuna *Gamma* di fondi scelta.

Ai fini dello svolgimento di tali attività, l'Impresa ha predeterminato per ogni fondo esterno una *Gamma* di appartenenza, sulla base di criteri di selezione dell'Impresa stessa specificati all'interno della Scheda Sintetica del Prospetto d'offerta per ciascuna *Gamma* di fondi.

Di seguito si riportano le *Gamme* dei fondi esterni individuate dall'Impresa con la relativa macro-categoria di appartenenza in cui si distinguono le varie *Gamme*.

Per l'identificazione della macro-categoria di ciascun fondo esterno si rinvia alla Parte I del Prospetto d'offerta.

Gamme	Macro-categoria
Azionari Europa	Azionari
Azionari globale	Azionari
Azionari Italia	Azionari
Azionari Nord America	Azionari
Azionari Pacifico	Azionari
Azionari specializzati	Azionari
Bilanciati	Bilanciati
Bilanciati-azionari	Bilanciati
Bilanciati-obbligazionari	Bilanciati
Flessibili	Flessibili
Liquidità altre valute	Liquidità
Liquidità area euro	Liquidità
Obbligazionari misti area euro	Obbligazionari
Obbligazionari misti internazionali	Obbligazionari
Obbligazionari puri euro corporate	Obbligazionari
Obbligazionari puri euro governativi breve termine	Obbligazionari
Obbligazionari puri euro governativi medio-lungo termine	Obbligazionari
Obbligazionari puri internazionali corporate	Obbligazionari
Obbligazionari puri internazionali governativi breve termine	Obbligazionari
Obbligazionari puri internazionali governativi medio-lungo termine	Obbligazionari

Attività di gestione periodica

In base ai risultati ottenuti da una costante analisi finanziaria quantitativa e qualitativa dei fondi collegati al contratto e del mercato, l'Impresa può eseguire operazioni periodiche di *switch* tra fondi della medesima *Gamma* di appartenenza.

L'analisi quantitativa si basa sulle *performance* rapportate ai rischi della gestione, valutate su un orizzonte di lungo periodo suddiviso in finestre temporali. L'analisi qualitativa si propone una validazione dei risultati dell'analisi quantitativa relativamente ai fondi esterni potenzialmente coinvolti nello *switch* individuando una omogeneità, in termini di caratteristiche gestionali, dei fondi che effettivamente saranno oggetto di *switch*.

Le operazioni di *switch* verranno effettuate disinvestendo il controvalore delle quote attribuite al singolo fondo esterno che all'interno della *Gamma* viene valutato non più idoneo sulla base dell'analisi quantitativa e qualitativa effettuate, ed investendolo in un altro fondo esterno ritenuto migliore rispetto al fondo disinvestito ed appartenente alla medesima *Gamma*. L'impresa potrebbe non effettuare *switch* sulla base di valutazioni discrezionali.

L'impresa esegue le operazioni di compravendita relative all' *Attività di gestione periodica* per conto dell'investitore-contraente, con discrezionalità ed autonomia operativa, con i seguenti criteri:

- almeno una volta all'anno o con una maggiore frequenza, nel caso in cui l'Impresa lo ritenesse opportuno;
- nel rispetto delle *Gamme* a cui appartengono i fondi esterni scelti dall'investitore-contraente.

Le operazioni di compravendita derivanti dall' *Attività di gestione periodica* sono effettuate nel *giorno di riferimento*, che è il venerdì. Nel caso di venerdì non lavorativo per l'Impresa si assume quale *giorno di riferimento* il primo giorno lavorativo successivo. Ogni variazione del calendario delle operazioni di investimento e disinvestimento verrà comunicata tempestivamente all'investitore-contraente.

Ai fini della determinazione dell'importo trasferito da un fondo all'altro si assume il valore delle quote dei fondi esterni riferito al *giorno di riferimento*.

Attività di salvaguardia del contratto

L' *Attività di salvaguardia del contratto* è finalizzata a tutelare le scelte e l'interesse dell'investitore-contraente a fronte di eventi esogeni inerenti i fondi selezionati dallo stesso.

L' *Attività di salvaguardia del contratto* è effettuata dall'Impresa senza una temporalità predefinita, nei casi in cui l'investitore-contraente:

- richieda di effettuare operazioni di versamento di premio o operazioni di *switch* su un fondo esterno che sia momentaneamente sospeso alla vendita per motivi connessi a decisioni delle singole Società di Gestione/Sicav o per rating inferiore al minimo richiesto dalla circolare ISVAP n. 474/D;
- abbia investito o richieda di effettuare operazioni di versamento di premio o operazioni di *switch* in un fondo esterno che sia

- coinvolto in operazioni di fusione o di liquidazione decise dalle Società di Gestione/Sicav;
- abbia investito in un fondo esterno che ha variato la propria politica d'investimento o il proprio stile di gestione o il proprio livello di rischio dichiarato nonché abbia incrementato i costi gravanti su di esso o sia intervenuta qualsiasi altra variazione che alteri significativamente le caratteristiche del fondo.

In questi casi l'Impresa può decidere discrezionalmente di investire il premio versato o di effettuare l'operazione di *switch* automaticamente su un altro fondo esterno appartenente alla medesima *Gamma* - scelto dall'Impresa stessa in base alla specifica situazione dei mercati - ritenuto idoneo e coerente, per caratteristiche gestionali e profilo di rischio, con le scelte iniziali dell'investitore-contraente.

Le operazioni di investimento di premio relative all'*Attività di salvaguardia del contratto* sono effettuate nelle medesime modalità e tempistiche indicate al successivo art. 9 - Modalità di conversione del premio in quote.

Le operazioni di *switch* relative all'*Attività di salvaguardia del contratto* sono effettuate nelle modalità e tempistiche indicate al successivo art. 17 - Operazioni di passaggio tra fondi/linee (c.d. *switch*).

Tutte le operazioni derivanti dall'*Attività di gestione periodica* e dall'*Attività di salvaguardia del contratto* saranno successivamente comunicate all'investitore-contraente, tramite il Documento di Polizza o con una lettera di conferma dell'operazione di *switch* con le indicazioni relative ai nuovi fondi, nonché le informazioni relative al numero ed al valore delle quote dei fondi stessi e nel caso dell'*Attività di salvaguardia del contratto* anche le motivazioni della propria decisione.

L'investitore-contraente ha comunque la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento e senza costi aggiuntivi, operazioni di *switch* su altri fondi esterni e/o linee tra quelli collegabili al presente contratto ed elencati nella Scheda Sintetica del Prospetto d'offerta.

Inoltre, a seguito della continua attività di analisi, monitoraggio e di verifica delle *performance* dei fondi esterni previsti dal contratto nonché di quelli offerti dal mercato su cui si basano le attività di cui sopra, l'Impresa allo scopo di mantenere un'offerta diversificata e qualitativamente elevata, provvede ad un costante adeguamento qualitativo dei fondi proposti con il presente contratto, nell'interesse dell'investitore-contraente. L'impresa ha quindi sia la facoltà di inserire che di eliminare uno o più fondi esterni nella scelta di investimento del presente contratto.

L'Impresa invierà su base semestrale all'investitore-contraente una comunicazione contenente gli aggiornamenti periodici dell'elenco dei fondi esterni collegabili al contratto unitamente ad un breve commento delle operazioni eseguite durante il periodo di riferimento.

In caso di eliminazione di uno o più fondi collegati al contratto, l'Impresa ne informerà l'investitore-contraente almeno un mese prima della data prevista per l'eliminazione. L'investitore-contraente potrà decidere, entro tale data, di effettuare un'operazione di *switch* verso altri fondi esterni e/o linee a sua scelta tra quelli collegabili al presente contratto. In mancanza di risposta da parte dell'investitore-contraente, l'Impresa, procederà, alla data stabilita, a disinvestire tutte le quote del fondo in via di eliminazione e a reinvestirne il controvalore, senza alcun costo, in un altro fondo esterno della medesima *Gamma* di appartenenza, sottoscrivibile con il presente contratto.

Le quote del nuovo fondo resteranno attribuite al contratto fino a successiva richiesta di operazione di *switch* da parte dell'investitore-contraente.

Attività di gestione delle Linee gestite di tipo "LongShort"

Il contratto prevede la sottoscrizione di combinazioni predefinite di fondi esterni (cd. Linee gestite di tipo "LongShort") gestite nel corso del tempo dall'Impresa.

Ogni Linea gestita di tipo "LongShort", è composta da due specifici fondi esterni in cui il premio viene inizialmente suddiviso al 50%:

- un fondo esterno gestito attivamente con un obiettivo di sovra performance dell'indice di riferimento (componente Long);
- un fondo esterno gestito passivamente, con l'obiettivo di replicare inversamente, sia al rialzo che al ribasso, l'andamento dell'indice di riferimento (componente Short).

L'Impresa gestisce le combinazioni predefinite selezionando, monitorando e ribilanciando i fondi esterni che compongono la Linea con l'obiettivo di generare, tramite l'azione combinata della componente Long (in grado di produrre extraperformance rispetto all'indice di riferimento e quindi rispetto al mercato) e di quella Short (che riduce la direzionalità del portafoglio ai mercati), rendimenti scarsamente correlati all'andamento dei mercati azionari, nei limiti di una misura di rischio ex ante definita per ciascuna Linea.

L'Impresa, attraverso l'Attività di gestione realizzata, effettuerà un ribilanciamento degli investimenti ai fini del ripristino delle percentuali definite dagli investimenti iniziali, senza tuttavia modificare nel tempo i fondi esterni che compongono ciascuna Linea gestita.

Tale ribilanciamento verrà effettuato mensilmente il secondo venerdì di ogni mese attraverso il disinvestimento del controvalore delle quote delle attività finanziarie che compongono ciascuna Linea e il contestuale investimento delle stesse, nelle proporzioni definite dai pesi degli investimenti iniziali.

L'Impresa comunicherà all'investitore contraente il numero e il valore delle quote assegnate a seguito di ogni attività di ribilanciamento attraverso l'estratto conto annuale.

In casi limite di sopraggiunta indisponibilità permanente di uno dei fondi esterni che compongono la Linea gestita di tipo LongShort, o nel caso l'impresa valuti che una modifica delle caratteristiche gestionali degli stessi, possa pregiudicare la possibilità della Linea di realizzare gli obiettivi di gestione dichiarati, la combinazione predefinita verrà chiusa a nuove sottoscrizioni e operazioni di *switch* in entrata e il controvalore delle quote presenti su tale Linea verrà autonomamente disinvestito dall'Impresa e reinvestito il medesimo giorno di riferimento nella Linea Liquidità di seguito descritta senza l'applica-

zione di costi aggiuntivi.

Nel caso di indisponibilità solo temporanea di uno dei fondi esterni che compongono la Linea, non potranno essere eseguite dall'Impresa nuove richieste di sottoscrizione e operazioni di switch in entrata sulla stessa. In tali casi l'Impresa provvederà ad investire il premio versato o ad effettuare l'operazione di switch direttamente sulla Linea Liquidità.

L'investimento effettuato autonomamente dall'Impresa nella Linea Liquidità verrà comunicato tempestivamente all'investitore-contrante e resterà tale sino a successiva richiesta di switch da parte dello stesso.

Linea Liquidità

(linea non sottoscrivibile direttamente dall'investitore-contrante)

La Linea Liquidità è una linea gestita dall'Impresa ed investe in quote di fondi esterni selezionati dalla stessa - sulla base di una costante analisi quantitativa e qualitativa degli stessi fondi e del mercato - tra quelli appartenenti alle *Gamme* "Liquidità area euro e Liquidità altre valute" e disponibili tra i fondi collegabili al presente contratto ed elencati alla Scheda Sintetica.

La Linea Liquidità è dettagliatamente descritta alla sezione B.1) della Parte I del Prospetto d'offerta.

L'Impresa, a seguito dell'analisi finanziaria di cui sopra, individua i fondi esterni che compongono la Linea Liquidità ed opera per conto dell'investitore-contrante con discrezionalità ed autonomia operativa, rivedendone la composizione in base all'analisi effettuata, attraverso operazioni di compravendita dei fondi esterni.

Le operazioni di compravendita derivanti dalla gestione sono effettuate nel *giorno di riferimento* ed ai fini della determinazione dell'importo trasferito da un fondo all'altro si assume il valore delle quote relativo al *giorno di riferimento*.

Tutte le operazioni derivanti dall'attività dell'Impresa sulla Linea Liquidità saranno successivamente comunicate all'investitore-contrante, tramite specifica lettera di conferma con le indicazioni relative ai nuovi fondi, comprese le informazioni relative al numero e valore unitario delle quote dei fondi esterni attribuite.

L'elenco dei fondi esterni selezionati dall'Impresa per la Linea Liquidità è disponibile presso la Società distributrice o presso l'Impresa stessa.

Art. 7 - Modalità di perfezionamento del contratto e decorrenza degli effetti

Il contratto si considera concluso nel momento in cui l'investitore-contrante riceve comunicazione, per iscritto, dell'accettazione della proposta da parte dell'Impresa, mediante l'invio del Documento di Polizza.

In ogni caso il contratto decorre e produce gli effetti il primo giorno lavorativo per l'Impresa successivo al giorno di disponibilità del premio da parte della stessa (c.d. data di decorrenza), sempreché, entro il suddetto termine, l'Impresa non abbia comunicato per iscritto all'investitore-contrante, con lettera raccomandata A.R., la non accettazione della proposta.

L'Impresa ha la disponibilità del premio nei tempi e nelle modalità previsti al successivo art. 8.

Il pagamento del premio unico iniziale, così come sottoscritto dall'investitore-contrante nel Modulo di proposta, è condizione necessaria ai fini del perfezionamento del contratto e della decorrenza degli effetti dello stesso.

Art. 8 - Il premio e suo versamento

Il premio viene versato in un'unica soluzione.

In particolare, il contratto prevede, al momento della sottoscrizione del Modulo di proposta, il pagamento di un premio unico iniziale di importo pari o superiore a Euro 10.000 ed inferiore a Euro 50.000

Il contratto non prevede il versamento di premi aggiuntivi.

Il pagamento dei premi, può essere effettuato tramite le seguenti modalità.

Il premio unico iniziale dovrà essere corrisposto tramite:

- bonifico bancario a favore di Skandia Vita S.p.A.;
- assegno bancario non trasferibile intestato a Skandia Vita S.p.A.;
- assegno circolare non trasferibile intestato a Skandia Vita S.p.A..
- tutte le altre forme di pagamento previste e comunicate dall'Impresa.

L'Impresa non si fa carico delle spese amministrative gravanti direttamente sull'investitore-contrante relative alle suddette forme di pagamento.

Il giorno di disponibilità del premio da parte dell'Impresa coincide - in caso di pagamento tramite bonifico - con il giorno in cui l'Impresa dispone del premio per valuta ed ha anche conoscenza della relativa causale e - in caso di pagamento tramite assegno - con la scadenza dei giorni di valuta (1 giorno di valuta per assegno bancario su piazza e per assegno circolare, 3 giorni per assegno bancario fuori piazza).

L'Impresa deve avere la disponibilità del premio unico iniziale il giorno lavorativo precedente il *giorno di riferimento* definito al successivo art. 18.

Al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dell'esecuzione dell'ordine di investimento da parte delle Società di Gestione/Sicav dei singoli fondi esterni in cui è stato investito il premio, l'Impresa invierà all'investitore-contrante il Documento di Polizza, successivamente alla decorrenza degli effetti del contratto.

Art. 9 - Modalità di conversione del premio in quote

L'Impresa assume per le operazioni relative all'investimento del premio, il valore unitario della quota assegnato all'operazione

dalla stessa Società di Gestione/Sicav per ciascun fondo esterno come meglio specificato al successivo art. 18.

Nel caso in cui la valuta di denominazione dei singoli fondi esterni sia diversa dall'Euro, l'Impresa, ai fini della determinazione del controvalore delle quote, converte la valuta di denominazione utilizzando i tassi di cambio rilevati dalla Banca Centrale Europea nel giorno di assegnazione del valore quota relativa alla singola operazione, come pubblicati su "Il Sole 24 Ore".

Il *giorno di riferimento* per le operazioni di investimento derivanti da versamento del premio unico iniziale coincide con il primo giorno lavorativo per l'Impresa successivo al giorno di disponibilità del premio da parte della stessa (c.d. "data di decorrenza"), così come indicato al precedente art. 7.

Alla data di decorrenza del contratto, secondo quanto disciplinato dall'art. 7, il premio viene investito - al netto della parte di premio prelevata per far fronte al rischio di mortalità - nelle quote dei fondi esterni, secondo la scelta operata dall'investitore-contraente, fermi restando i casi previsti all'art. 6.

Il numero delle quote dei fondi esterni da attribuire all'investitore-contraente si determina dividendo il/i premio/i versato/i dall'investitore-contraente - al netto, nel solo caso del premio unico iniziale, della parte di premio prelevata per far fronte al rischio di mortalità - per il valore unitario della quota assegnato all'operazione dalla stessa Società di Gestione/Sicav per ciascun fondo esterno come meglio specificato al successivo art. 18.

L'importo del premio che copre il rischio di mortalità previsto nel contratto viene calcolato in funzione del premio versato. Esso viene prelevato in parte dal premio stesso ed in parte nel corso del contratto dalle quote, secondo le seguenti modalità:

- al momento del versamento del premio unico iniziale viene prelevato un importo pari a Euro 1;
- mensilmente viene prelevato una percentuale pari allo 0,01% su base annua, del numero totale delle quote possedute dall'investitore-contraente. Essa è prelevata direttamente dal numero totale delle quote acquisite con conseguente riduzione del numero delle stesse;
- ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza del contratto viene prelevato un importo pari a Euro 1; questo importo è prelevato direttamente dal numero totale delle quote detenute dall'investitore-contraente, con conseguente riduzione del numero delle stesse.

L'Impresa fornisce annualmente all'investitore-contraente, nell'estratto conto, le informazioni relative al prelievo effettuato.

Art. 10 - Requisiti soggettivi

L'età dell'Assicurato, nel momento in cui decorre e produce gli effetti il contratto di assicurazione, non potrà essere inferiore ai 18 anni e superiore agli 85.

Il presente contratto può essere sottoscritto esclusivamente dall'investitore-contraente che abbia stabilito almeno la propria residenza o il proprio domicilio nel territorio italiano e che non sia in ogni caso domiciliato o residente in Stati Uniti, Canada, Giappone o Australia.

Nel caso in cui l'investitore-contraente perda i suddetti requisiti in corso di contratto, eventuali richieste di operazioni di *switch* saranno respinte dall'Impresa, che consentirà esclusivamente operazioni di riscatto parziale o totale.

Art. 11 - Opzione in rendita avente le caratteristiche di rendita con funzione previdenziale in caso di riscatto

L'investitore-contraente può scegliere, a condizione che l'Assicurato abbia compiuto 50 anni di età e che siano trascorsi cinque anni dalla data di decorrenza del contratto, di convertire il valore di riscatto o una parte di esso in rendita per soddisfare un'esigenza previdenziale, che si rivaluta annualmente, pagabile in rate trimestrali posticipate.

L'investitore-contraente potrà richiedere una delle seguenti opzioni di rendita:

- *rendita vitalizia*: la rendita verrà corrisposta all'Assicurato finché è in vita;
- *rendita reversibile*: la rendita verrà corrisposta all'Assicurato finché è in vita e successivamente alle persone designate dall'investitore-contraente;
- *rendita certa e poi vitalizia*: verrà corrisposta all'Assicurato una rendita certa per un periodo di 5 o 10 anni e successivamente verrà corrisposta una rendita vitalizia non reversibile finché l'Assicurato è in vita; nel caso in cui si verificasse il decesso dell'Assicurato nel periodo di corresponsione della rendita certa, la rendita verrà corrisposta alle persone designate dall'investitore-contraente per il periodo rimanente.

La suddetta scelta di conversione è esercitabile a condizione che l'importo minimo della rata calcolata su base annua sia almeno uguale a Euro 500. Il tasso di conversione della rendita sarà quello determinato alla data in cui l'Impresa riceve la richiesta di conversione sottoscritta dall'investitore-contraente. Il suddetto tasso è calcolato in funzione dell'età e del sesso dell'Assicurato. Tale rivalutazione in nessun caso potrà implicare la riduzione dell'importo di rata raggiunto. Nella fase di erogazione la rendita, in tutte le modalità di corresponsione sopra elencate, non potrà essere riscattata ed il contratto, in caso di rendita non reversibile, si riterrà estinto con il decesso dell'Assicurato.

L'Impresa si impegna ad inviare una comunicazione scritta - almeno sessanta giorni prima del verificarsi delle condizioni che rendono possibile la richiesta dell'opzione in rendita da parte dell'investitore-contraente - contenente la descrizione sintetica dell'opzione di conversione del capitale in rendita avente le caratteristiche sopra descritte, i relativi costi e le relative condizioni economiche e l'impegno dell'Impresa ad inviare all'investitore-contraente, prima dell'esercizio dell'opzione, il relativo Fascicolo Informativo.

Art. 12 - Costi

Costi gravanti direttamente sull'investitore-contraente

Costi gravanti sul premio

Con riferimento alla parte di premio che copre il rischio di mortalità previsto dal contratto (Art.2 - Capitale assicurato), calcolata sul premio e prelevata in parte dal premio e in parte dalle quote attribuite al contratto, si rinvia al precedente art. 9 per il dettaglio del prelievo effettuato.

Costi per riscatto

In caso di riscatto totale il presente contratto prevede un costo di riscatto, pari ad una percentuale del controvalore delle quote dei fondi esterni possedute al momento del riscatto, in funzione degli anni trascorsi dalla data di decorrenza del contratto come di seguito descritto:

Anno	Costi di riscatto (% del controvalore delle quote dei fondi esterni possedute al momento del riscatto)
0	non riscattabile
1	non riscattabile
2	8%
3	6%
4	4%
5	2%
6 e oltre	0%

Allo stesso modo anche in caso di riscatto parziale, l'Impresa applicherà un costo di riscatto, pari ad una percentuale dell'importo richiesto dall'investitore-contraente, secondo le medesime modalità descritte per il riscatto totale.

Costi che gravano indirettamente sull'investitore-contraente

Costi gravanti sui fondi esterni (OICR)

a) Remunerazione dell'Impresa

- *costi relativi all'Attività di gestione periodica e all'Attività di salvaguardia del contratto effettuate dall'Impresa*

Il presente contratto prevede l'applicazione di una commissione per l'Attività di gestione periodica e l'Attività di salvaguardia del contratto descritte al precedente art. 6.

La commissione di gestione prevista è pari al 2,99% del numero totale delle quote possedute dall'investitore-contraente. Tale commissione è calcolata su base annua ed è applicata e prelevata mensilmente mediante riduzione del numero delle quote attribuite al contratto.

Si precisa che, anche con riferimento ai fondi componenti la Linea Liquidità non sottoscrivibile direttamente dall'investitore-contraente, il costo per le attività di gestione sarà pari al 2,99%.

- *costi relativi all'Attività di gestione delle Linee gestite di tipo "LongShort" effettuata dall'Impresa*

La commissione di gestione per l'Attività effettuata dall'Impresa e descritta all'art. 6 è pari al 3,04% del numero totale delle quote possedute dall'investitore-contraente.

Tale commissione è calcolata su base annua ed è prelevata mensilmente mediante riduzione del numero delle quote attribuite al contratto.

b) Remunerazione della Società di Gestione/della Sicav

I costi gravanti sui fondi esterni sono contenuti e dettagliatamente descritti nella Parte I del Prospetto d'offerta.

Art. 13 - Misure e modalità di eventuali sconti

Non previste.

Art. 14 - Durata del contratto

Il presente contratto non ha né una durata minima né una durata prefissata. Il contratto si estingue al momento del suo riscatto o con il decesso dell'Assicurato.

Art. 15 - Diritto di riscatto

In conformità con quanto previsto dall'art. 1925 c.c. l'investitore-contraente può riscattare il contratto riscuotendo un capitale pari al valore di riscatto. Il riscatto totale o parziale, può essere richiesto dall'investitore-contraente in qualsiasi momento decorsi 24 mesi dalla data di decorrenza del contratto. A tal fine l'investitore-contraente dovrà inviare comunicazione scritta all'Impresa, mediante l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice, e comunque incluso nella documentazione pre-contrattuale consegnata al momento della sottoscrizione, oppure mediante lettera raccomandata A.R..

Con il riscatto, l'Impresa procederà al disinvestimento delle quote dei fondi esterni il primo giorno lavorativo successivo (*giorno di riferimento*) alla data in cui abbia ricevuto la richiesta di riscatto dell'investitore-contraente.

Il valore di riscatto, al lordo delle imposte di legge, verrà determinato moltiplicando il numero delle quote dei fondi esterni possedute al momento del riscatto, per il valore unitario di ciascuna quota di ogni fondo esterno assegnato all'operazione dalla stessa Società di Gestione/Sicav come meglio specificato al successivo art. 18, diminuito dei costi di riscatto e dei costi periodici di cui all'art. 12.

In caso di riscatto parziale, l'Impresa rimborserà all'investitore-contraente l'importo richiesto ed il contratto rimarrà in vigore per la quota non riscattata, ridotta dei costi per il riscatto e di eventuali imposte di legge.

L'investitore-contraente ha anche la facoltà di esercitare un riscatto parziale, sempreché il capitale maturato residuale non sia inferiore a Euro 1.500 e per un importo minimo non inferiore a Euro 500.

Nel caso in cui, nel *giorno di riferimento* dell'operazione, la Società di Gestione/Sicav di uno o più fondi esterni collegati al contratto o ad una linea gestita del tipo "LongShort" abbia autonomamente sospeso il calcolo del valore della quota, l'Impresa non procederà al disinvestimento delle quote di tale/i fondo/i esterno/i o dell'intera linea composta da tali fondi.

Conseguentemente l'Impresa:

- *in caso di richiesta di riscatto totale*, liquiderà all'investitore-contraente esclusivamente il controvalore delle quote dei fondi esterni o linee, diminuito dei costi di riscatto e delle eventuali imposte di legge, a cui è possibile assegnare un valore della quota relativo all'operazione;
- *in caso di richiesta di riscatto parziale*, liquiderà all'investitore-contraente l'importo richiesto, disinvestendo esclusivamente le quote dei fondi esterni /linee a cui è possibile assegnare un valore della quota relativo all'operazione. Eventuali imposte di legge nonché i costi di riscatto saranno applicati sull'importo residuo in polizza e/o sull'importo liquidato, in base alla possibilità di disinvestimento delle quote non riscattate.

Nel caso in cui il controvalore delle quote dei fondi disinvestiti sia inferiore all'importo richiesto, l'Impresa liquiderà esclusivamente tale controvalore, diminuito di eventuali imposte di legge nonché i costi di riscatto.

L'Impresa ne fornirà all'investitore-contraente apposita comunicazione, unitamente alla lettera di conferma dell'operazione.

Successivamente, l'Impresa procederà tempestivamente al disinvestimento delle quote del/i fondo/i o delle linee non liquidati non appena avrà comunicazione da parte della Società di Gestione/Sicav della ripresa del calcolo del valore della quota, salvo diversa precedente comunicazione contraria da parte dell'investitore-contraente.

Eventuali imposte di legge nonché i costi di riscatto, saranno applicati conformemente a quanto già previsto per l'operazione di riscatto inizialmente richiesta (totale o parziale).

Il valore di riscatto verrà corrisposto entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui all'art. 19.

Nel rispetto dell'ordine cronologico con cui sono effettuate le operazioni, l'Impresa si riserva la facoltà di ritardare l'esecuzione di operazioni di disinvestimento derivanti da una richiesta di riscatto ricevuta dall'investitore-contraente in caso di presenza di precedenti operazioni effettuate sul contratto ma non ancora regolate.

Art. 16 - Diritto di revoca della proposta e di recesso dal contratto

L'investitore-contraente può revocare la proposta fino a quando il contratto non è concluso.

Ai sensi dell'art. 177 del D.Lgs. 209/2005, l'investitore-contraente può recedere dal contratto mediante comunicazione scritta effettuata con raccomandata A.R. all'Impresa entro trenta giorni dal momento in cui è informato che il contratto è concluso. Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligo derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24:00 del giorno di ricezione della comunicazione.

L'Impresa, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, previa consegna del Documento di Polizza ed eventuali appendici in originale da parte dell'investitore-contraente, rimborserà allo stesso il controvalore delle quote dei fondi esterni, al netto del controvalore delle quote relative al *Bonus* di cui all'art. 3.

Ai fini della determinazione del controvalore delle quote attribuite al contratto da restituire all'investitore-contraente, la conversione delle quote in somme da erogare viene effettuata il primo giorno lavorativo successivo (*giorno di riferimento*) alla data in cui sia stata ricevuta, da parte dell'Impresa, la richiesta di recesso dell'investitore-contraente.

Il controvalore delle quote verrà determinato moltiplicando il numero delle quote detenute nel *giorno di riferimento* per il valore unitario di ciascuna quota di ogni fondo esterno assegnato all'operazione dalla stessa Società di Gestione/Sicav come meglio specificato al successivo art. 18.

Art. 17 - Operazioni di passaggio tra fondi/linee (c.d. *switch*)

L'investitore-contraente ha la facoltà di effettuare operazioni di *switch* delle quote da un fondo/linea ad un altro fondo/linea. L'operazione di *switch* viene effettuata disinvestendo tutte le quote attribuite al contratto nel *giorno di riferimento* e reinvestendole, il medesimo giorno, nei nuovi fondi/linee secondo la nuova scelta dall'investitore-contraente.

L'operazione di *switch* verso uno o più fondi esterni/linee può essere richiesta per iscritto in qualsiasi momento del rapporto contrattuale, mediante l'apposito modulo disponibile presso la Società distributrice oppure mediante lettera raccomandata A.R., dell'investitore-contraente relativa all'operazione in oggetto.

Il *giorno di riferimento* per l'operazione di *switch*, che presuppone un disinvestimento e un contestuale investimento in quote di fondi esterni, coincide con il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione, da parte dell'Impresa, della richiesta scritta.

Nel caso in cui la valuta di denominazione dei singoli fondi esterni sia diversa dall'Euro, l'Impresa, ai fini della determinazione del controvalore delle quote, converte la valuta di denominazione utilizzando i tassi di cambio rilevati dalla Banca Centrale Europea nel giorno di assegnazione del valore quota relativa alla singola operazione, come pubblicati su "Il Sole 24 Ore".

Al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dell'esecuzione degli ordini di disinvestimento e reinvestimento da parte delle Società di Gestione/Sicav dei singoli fondi esterni relativi all'operazione, l'Impresa invierà all'investitore-contraente una lettera di conferma dell'operazione di *switch* contenente le indicazioni relative ai nuovi fondi, nonché le informazioni relative al numero ed al valore delle quote dei fondi rimborsate ed attribuite.

In caso di giorno non lavorativo per la Società di Gestione/Sicav o di non disponibilità del valore della quota per cause non imputabili all'Impresa, sarà assegnato all'operazione il primo valore unitario delle quote successivamente disponibile.

Nel caso in cui, nel *giorno di riferimento* dell'operazione di *switch*, la Società di Gestione/Sicav di uno o più fondi esterni collegati al contratto o ad una linea gestita di tipo "LongShort" abbia autonomamente sospeso il calcolo del valore della quota, l'Impresa non procederà al disinvestimento delle quote di tale/i fondo/i esterno/i o dell'intera linea composta da tali fondi.

Conseguentemente l'Impresa:

- disinvestirà esclusivamente le quote dei fondi esterni/linee a cui è possibile assegnare un valore della quota relativo all'operazione;
- reinvestirà il controvalore derivante dall'operazione di disinvestimento, proporzionalmente esclusivamente nei nuovi fondi/linee scelti dall'investitore-contraente.

L'Impresa ne fornirà all'investitore-contraente apposita comunicazione, unitamente alla lettera di conferma dell'operazione.

Nel rispetto dell'ordine cronologico con cui sono effettuate le operazioni, l'Impresa si riserva inoltre la facoltà di ritardare l'es-

cuzione di operazioni derivanti da una richiesta di *switch* ricevuta dall'investitore-contraente in caso di presenza di precedenti operazioni effettuate sul contratto ma non ancora regolate.

Qualora il fondo o i fondi scelti, sia in caso di operazione di *switch* che in caso di operazione di *switch periodica*, rientrino nella casistica indicata dal precedente "Art. 6 - Attività di gestione da parte dell'Impresa" nell'ambito dell'*Attività di salvaguardia del contratto*, al fine di tutelare l'interesse dell'investitore-contraente l'Impresa può decidere in via autonoma - a propria discrezione e a seconda della specifica situazione dei mercati - di effettuare l'operazione di *switch* verso un altro fondo esterno (o più fondi esterni) diverso da quello scelto dall'investitore-contraente ritenuto idoneo e coerente, per caratteristiche gestionali e profilo di rischio, con le scelte iniziali dell'investitore-contraente stesso.

In tutti i casi previsti nell'ambito dell'attività di *salvaguardia* del contratto, l'Impresa si impegna a comunicare con la lettera di conferma di *switch*, le motivazioni della propria decisione.

Successivamente alle operazioni di *switch* effettuate dall'Impresa autonomamente nell'ambito delle attività di gestione, l'investitore-contraente ha comunque la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento successivo e senza costi aggiuntivi, operazioni di *switch* su uno o più fondi esterni/linee tra quelli collegabili al presente contratto ed elencati nella Scheda Sintetica del Prospetto d'offerta.

Art. 18 - Determinazione del valore della quota, valorizzazione della polizza, giorno di riferimento delle operazioni e relativo valore della quota assegnato all'operazione

Determinazione del valore unitario della quota

Il valore unitario della quota di ciascun fondo esterno è rilevato dall'Impresa quotidianamente ed è determinato dalle singole Società di Gestione/Sicav secondo quanto espressamente previsto dai Prospetti Informativi dei singoli fondi esterni.

Il valore della quota è pubblicato sul sito www.skandia.it e sui quotidiani finanziari indicati nell'Allegato alla Parte I del Prospetto d'offerta.

Valorizzazione della polizza

Il contratto è valorizzato in Euro. La valorizzazione della polizza ad una determinata data è effettuata sulla base degli ultimi valori unitari della quota disponibili per ciascun fondo esterno collegato.

Nel caso in cui il fondo esterno abbia valuta di denominazione diversa dall'Euro, ai fini della determinazione del controvalore delle quote, l'Impresa converte la valuta di denominazione utilizzando i tassi di cambio rilevati dalla Banca Centrale Europea del giorno di assegnazione del valore della quota relativa alle singole operazioni di investimento, come definito al successivo paragrafo "*Giorno di riferimento delle operazioni di investimento e di disinvestimento e valore delle quote assegnato alle operazioni*".

I tassi di cambi rilevati dalla Banca Centrale Europea sono quotidianamente pubblicati su "Il Sole 24 Ore".

Giorno di riferimento delle operazioni di investimento e di disinvestimento e valore delle quote assegnato alle operazioni.

L'Impresa effettua gli ordini per le operazioni di investimento e di disinvestimento delle quote dei fondi esterni previste dal presente contratto, quotidianamente, in ogni giorno lavorativo previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Imprese di Assicurazione, definito "*giorno di riferimento*".

In caso di giorno non lavorativo per l'Impresa, il *giorno di riferimento* viene posticipato al primo giorno lavorativo successivo. Ogni variazione del calendario delle operazioni sarà comunicata tempestivamente all'investitore-contraente, tramite comunicazione sul sito www.skandia.it ed informando la Società distributrice.

L'Impresa effettua le operazioni di investimento e disinvestimento nel *giorno di riferimento*, sulla base del valore unitario delle quote di ciascun fondo esterno assegnato all'operazione dalla stessa Società di Gestione/Sicav.

Il valore delle quote con cui sono effettuate le operazioni di investimento e disinvestimento è determinato dalle singole Società di Gestione/Sicav, secondo quanto espressamente previsto dai Prospetti Informativi dei singoli fondi esterni ed indicato nell'Allegato alla Parte I del Prospetto d'offerta alla voce "Valore quota assegnato".

In caso di giorno non lavorativo per la Società di Gestione/Sicav o di non disponibilità del valore della quota per cause non imputabili all'Impresa, sarà assegnato all'operazione il primo valore unitario delle quote successivamente disponibile.

Art. 19 - Documentazione da consegnare all'Impresa per la liquidazione delle prestazioni

L'Impresa esegue tutti i pagamenti entro trenta giorni dal ricevimento della seguente documentazione:

• *in caso di riscatto totale*

- fotocopia del documento di identità in corso di validità dell'investitore-contraente;
- fotocopia del codice fiscale dell'investitore-contraente;
- Documento di Polizza in originale ed eventuali appendici in originale oppure originale della dichiarazione di smarrimento sottoscritto dall'investitore-contraente;
- certificato di esistenza in vita o autocertificazione in originale dell'Assicurato nel caso in cui l'Assicurato non coincida con l'investitore-contraente;
- se persona giuridica copia dello Statuto Sociale;
- se persona giuridica, visura camerale valida entro i sei mesi;
- se persona giuridica, carta d'identità e codice fiscale del legale rappresentante;
- se persona giuridica, dichiarazione indicante l'effettivo titolare, da inviare in busta chiusa all'attenzione del Responsabile Antiriciclaggio dell'Impresa (come da Decreto Legislativo n. 231 del 21 Novembre 2007 III direttiva UE).

• *in caso di riscatto parziale*

- fotocopia del documento di identità in corso di validità dell'investitore-contraente;
- fotocopia del codice fiscale dell'investitore-contraente;

- se persona giuridica copia dello Statuto Sociale;
- se persona giuridica, visura camerale valida entro i sei mesi;
- se persona giuridica, carta d'identità e codice fiscale del legale rappresentante.

• *in caso di decesso dell'Assicurato*

- Documento di Polizza in originale ed eventuali appendici in originale;
- dichiarazione sostitutiva o atto notorio, ove si dichiara se il defunto abbia lasciato o meno testamento (e quali sono gli eredi legittimi); in presenza di testamento, copia autenticata dello stesso pubblicato ai termini di legge; se sono stati indicati quali Beneficiari gli eredi legittimi dell'Assicurato, l'indicazione degli stessi;
- certificato di esistenza in vita dei Beneficiari;
- certificato di decesso dell'Assicurato;
- nel caso di Beneficiario minorenni o incapace, decreto del Giudice Tutelare che autorizzi alla riscossione della somma dovuta;
- fotocopia del documento di identità e del codice fiscale dei Beneficiari;
- se persona giuridica copia dello Statuto Sociale;
- se persona giuridica, visura camerale valida entro i sei mesi;
- se persona giuridica, carta d'identità e codice fiscale del legale rappresentante;
- se persona giuridica, dichiarazione indicante l'effettivo titolare, da inviare in busta chiusa all'attenzione del Responsabile Antiriciclaggio dell'Impresa (come da Decreto Legislativo n. 231 del 21 Novembre 2007 III direttiva UE).

L'Impresa si riserva la facoltà di indicare tempestivamente l'ulteriore documentazione che dovesse occorrere qualora il singolo caso presentasse particolari esigenze istruttorie.

Ogni pagamento viene effettuato direttamente dall'Impresa e decorso il termine di trenta giorni sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto.

In caso di decesso dell'Assicurato, e per ogni altro diritto derivante dal contratto di assicurazione, in ottemperanza all'art. 2952 comma 2 c.c., il diritto di indennizzo ai Beneficiari si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Art.20 - Prestiti

Il presente contratto non prevede la concessione di prestiti.

Art. 21 - Beneficiari

L'investitore-contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La revoca tuttavia non può essere fatta dagli eredi dopo la morte dell'investitore-contraente né dopo che, verificatosi l'evento, il Beneficiario abbia dichiarato per iscritto di voler profittare del beneficio.

Se l'investitore-contraente ha rinunciato per iscritto al potere di revoca, questa non ha effetto dopo che il Beneficiario ha dichiarato all'investitore-contraente di voler profittare del beneficio. In tali casi le operazioni di riscatto e pegno richiedono l'assenso scritto del Beneficiario.

La designazione di beneficio e le sue eventuali modifiche e/o revoche devono essere effettuate mediante comunicazione scritta indirizzata all'Impresa e sottoscritta in originale dall'investitore-contraente, o disposte per testamento.

Art. 22 - Cessione

L'investitore-contraente ha la facoltà di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto secondo quanto disposto dall'art.1406 c.c..

Tale atto diventa efficace dal momento in cui l'Impresa riceve comunicazione scritta dell'avvenuta cessione, e ne ha quindi conoscenza.

L'Impresa ha l'obbligo di procedere all'annotazione relativa alla cessione del contratto sul Documento di Polizza o su appendice. L'Impresa può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto secondo quanto disposto dall'art. 1409 c.c.

Art. 23 - Pegno

L'investitore-contraente ha la facoltà di dare in pegno a terzi il credito derivante dal presente contratto. Tale atto diventa efficace dal momento in cui l'Impresa riceve comunicazione scritta dell'avvenuta costituzione di pegno accompagnata dalla dichiarazione di assenso dell'eventuale Beneficiario designato in modo irrevocabile.

Contestualmente l'Impresa ha l'obbligo di annotare sul Documento di Polizza o su appendice la relativa costituzione in pegno.

Dal momento della ricezione dell'atto di pegno, l'Impresa si atterra alle condizioni indicate nel medesimo e, in ogni caso, non farà luogo ad alcun pagamento se non previo benestare scritto del creditore pignoratizio.

Ai sensi dell'art. 2805 c.c. l'Impresa può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che gli spetterebbero verso l'investitore-contraente originario sulla base del presente contratto.

Art. 24 - Legge del contratto

Il Contratto è regolato dalla legge italiana. Le parti tuttavia possono convenire di assoggettare il contratto alla legislazione di un altro Stato, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative.

Art. 25 - Foro competente

A norma di quanto previsto dall'articolo 33 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 ("Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229") la sede del Foro Competente per qualsiasi controversia inerente il contratto, è quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore (investitore-contraente, Assicurato o Beneficiari).

Art. 26 - Tasse ed imposte

Le tasse e le imposte relative al presente contratto sono a carico dell'investitore-contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Art. 27 - Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'art. 1923 c.c. le somme dovute dall'Impresa al Beneficiario non sono pignorabili né sequestrabili.

Art. 28 - Diritto proprio del Beneficiario

Al momento della designazione, il Beneficiario acquista un diritto proprio nei confronti dell'Impresa. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario (art. 1920 c.c.).

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196

In applicazione del *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196), Skandia Vita S.p.A. (di seguito l' "Impresa") informa l'investitore-contraente e l'Assicurato sull'uso dei loro dati personali e sui loro diritti (1).

a1) Trattamento dei dati personali per finalità assicurative

L'Impresa acquisisce o già detiene, forniti dagli stessi investitore-contraente e Assicurato o da altri soggetti (2), dati personali che li riguardano e li tratta, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione, al fine di fornire i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o previsti a favore dell'investitore-contraente stesso.

Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra l'investitore-contraente e l'Impresa, i dati personali, secondo i casi, possono o debbono essere oggetto di comunicazioni ad altre società del gruppo di appartenenza o ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o in altri paesi appartenenti all'Unione Europea - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa" (3): la presente informativa riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati da tali soggetti.

Si precisa che il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma senza i dati dell'investitore-contraente e dell'Assicurato - alcuni dei quali debbono essere forniti dagli stessi o da terzi per obbligo di legge (4) - l'Impresa non potrebbe fornire, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.

a2) Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali

L'Impresa richiede all'investitore-contraente e all'Assicurato di esprimere il consenso per il trattamento dei propri dati al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi.

Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, i dati possono essere oggetto di comunicazioni ad altre società del gruppo di appartenenza o ad altri soggetti che operano - in Italia o in altri paesi appartenenti all'Unione Europea - come autonomi titolari (5): il consenso riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti svolti da tali soggetti. Si precisa che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che l'eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa.

b) Modalità di trattamento dei dati personali

I dati sono trattati (6) dall'Impresa - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in favore dell'investitore-contraente, ovvero, qualora l'investitore-contraente e l'Assicurato vi abbiano acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per i suddetti fini ai soggetti indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.

Per talune attività l'Impresa può utilizzare soggetti - operanti talvolta anche in altri paesi appartenenti all'Unione Europea - che svolgono per suo conto, in qualità di responsabili del trattamento, compiti di natura tecnica od organizzativa (7).

L'investitore-contraente e l'Assicurato hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri dati presso l'Impresa o presso i soggetti cui sono comunicati e come vengono utilizzati; hanno inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (8), nonché di visionare l'elenco completo ed aggiornato di tutti i soggetti che possono conoscere e trattare i dati personali in qualità di responsabili del trattamento. Per l'esercizio dei propri diritti l'investitore-contraente e l'Assicurato possono rivolgersi a Skandia Vita S.p.A., Servizio Clienti, Via Fatebenefratelli, 3, 20121 Milano, tel. 02 36101010, fax 02 6555150, oppure al Servizio Clienti, numero verde 800-127483, e-mail: servizioclienti@skandia.it.

Note

1) Come previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 166 del 30/06/2003.

2) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto, altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, assicuratori ecc.), soggetti che, per soddisfare richieste dell'investitore-contraente (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro, ecc.), forniscono informazioni commerciali, organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo e altri soggetti pubblici (vedi nota 3).

3) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, banche, società di gestione del risparmio, Sim, legali, periti;

- società di servizi per il quietanzamento, società di servizi cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione, società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela), società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio);

- società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti (vedi tuttavia anche nota 8);

- ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Piazza S. Babila, 1 - Milano), per la raccolta, elaborazione e scambio con le imprese assicuratrici di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio e alla tutela dell'industria assicurativa;

- organismo consortile proprio del settore assicurazioni vita, cioè Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CIRT (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita tarati, nonché per l'acquisizione di dati relativi ad assicurati e assicurandi e lo scambio degli stessi dati con le imprese assicuratrici consorziate per finalità strettamente connesse con l'assunzione dei rischi vita tarati e per la tutela del mercato nel settore delle assicurazioni vita; Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita di soggetti handicappati;

- nonché altri soggetti, quali: UIC - Ufficio Italiano dei Cambi (Via IV Fontane, 123 - Roma), ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui all'art. 13 della legge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infortuni (Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 - Roma), ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 - Roma), ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Via in Arcione, 71 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di Assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 - Roma), INPDAl (Viale delle Province, 196 - Roma), INPGI (Via Nizza, 35 - Roma) ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 - Roma), ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

L'elenco completo e aggiornato dei soggetti di cui ai trattini precedenti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.

4) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

5) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti, assicuratori, coassicuratori, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, banche, società di gestione del risparmio, sim, ecc.;

L'elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.

6) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

7) Questi soggetti sono società o persone fisiche dirette collaboratrici dell'Impresa e svolgono le funzioni di responsabili del trattamento dei dati.

8) Tali diritti sono previsti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

Le presenti Condizioni di contratto sono state redatte nel settembre 2010



Skandia Vita S.p.A. - Via Fatebenefratelli, 3 - 20121 Milano - Telefono 02 36101010 - Fax 02 6554576 - Cap. Soc. Euro 23.300.000 - Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 11591250151 - R.E.A.: n. 1480877 - Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 29/10/97 (G.U. n. 265 del 13/11/97) - Iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione: n. 1.00130
Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Skandia Insurance Company Ltd.

DISTRIBUTORE:

L'INVESTITORE-CONTRAENTE (campi obbligatori)

Cognome e Nome / Ragione Sociale

Luogo di nascita/costituzione Società

Indirizzo di residenza

Telefono

Documento d'identità

	totale (allegare documentazione sotto riportata ed indicata nelle Condizioni di contratto)
--	---

☐ **parziale**, dell'importo netto di Euro☐ accredito a favore e sul conto corrente dell'investitore-contraente presso la Banca _____

Codice	CIN	CIN	Codice ABI	CAB	Numero conto corrente
--------	-----	-----	------------	-----	-----------------------

CAB (Codice Avviamento Bancario)
Comune della Filiale dell'ordinante

Coordinate bancarie

☐ ASSEGNO DI TRAENZA non trasferibile, emesso all'ordine dell'investitore-contraente inviato al domicilio dello stesso a mezzo raccomandata

(selezionabile solo in presenza di un accordo commerciale tra l'Impresa e la Società distributrice, in base alle modalità ivi concordate)

☐ trasferimento dell'importo riscattato sulla Proposta/Polizza n. _____ (Trasformazione di contratto - dichiarazioni a pagina 2/2)

DICHIARAZIONE (campi obbligatori)

L'investitore-contraente dichiara di aver preso visione del Prospetto d'offerta e degli specifici articoli riguardanti il riscatto sulle Condizioni di contratto che ne descrivono le modalità esecutive.

Luogo e data di emissione

Firma dell'investitore-contraente _____ Firma dell'Assicurato _____

Firma dell'Assicurato
(se persona diversa dall'investitore-contraente)

Firma del Promotore Finanziario/Consulente* Timbro e Firma della Società distributrice*

*Firma della Società distributrice/del Promotore Finanziario/Consulente, facente fede della corretta compilazione del modulo di riscatto e dell'identificazione personale del firmatario, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Documentazione da allegare al presente modulo:

- Documento di Polizza in originale ed eventuali appendici in originale oppure originale della dichiarazione di smarrimento sottoscritto dall'investitore-contraente (*solo in caso di riscatto totale*);
- certificato di esistenza in vita o autocertificazione in originale dell'Assicurato se diverso dall'investitore-contraente (*solo in caso di riscatto totale ed in assenza della firma dell'Assicurato*);
- fotocopia del documento di identità in corso di validità dell'investitore-contraente;
- fotocopia del codice fiscale dell'investitore-contraente;
- se persona giuridica copia Statuto Sociale;
- se persona giuridica visura camerale valida entro i 6 mesi;
- se persona giuridica carta d'identità e codice fiscale del legale rappresentante;
- se persona giuridica, dichiarazione indicante l'effettivo titolare, da inviare in busta chiusa all'attenzione del Responsabile Antiriciclaggio dell'Impresa (come da Decreto Legislativo n. 231 del 21 Novembre 2007 III direttiva UE) (*solo in caso di riscatto totale*).

Originale per Skandia Vita S.p.A. • 1^a copia per l'investitore-contraente • 2^a copia per Società distributrice • 3^a copia per Filiale/Promotore/Consulente



Skandia Vita S.p.A. - Via Fatebenefratelli, 3 - 20121 Milano - Telefono 02 36101010 - Fax 02 6554576 - Cap. Soc. Euro 23.300.000 - Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 11591250151 - R.E.A.: n. 1480877 - Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 29/10/97 (G.U. n. 265 del 13/11/97) - Iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione: n. 1.00130
Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Skandia Insurance Company Ltd.

DICHIARAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE DI TRASFORMAZIONE

L'investitore-contraente **DICHIARA:**

- di aver ricevuto e di aver preso visione del Documento comparativo contenente la descrizione dell'operazione in oggetto, gli effetti della stessa, le informazioni sugli aspetti contrattuali del nuovo prodotto ed il raffronto con il "vecchio contratto";
- di essere a conoscenza del fatto che l'importo di premio versato nel nuovo prodotto è pari al valore netto riscattato dal "vecchio contratto" e senza alcuna applicazione delle eventuali penalità di riscatto previste dalle Condizioni di contratto;
- di essere a conoscenza del rischio finanziario connesso all'oscillazione del valore delle quote dei fondi interni del "vecchio contratto" e di accettare l'entità del premio così come sopra determinato;
- di essere consapevole che la data di decorrenza del contratto del nuovo prodotto coincide con il *giorno di riferimento* per l'operazione di riscatto del "vecchio contratto" e che per le relative operazioni di investimento/disinvestimento si assume il valore della quota dei fondi relativo a tale data;
- di aver preso visione del Prospetto d'offerta del "vecchio contratto" e degli specifici articoli riguardanti il riscatto sulle Condizioni di contratto che ne descrivono le modalità esecutive.

Firma dell'investitore-contraente

L'investitore-contraente **DICHIARA inoltre:**

- di aver ricevuto, di averne preso visione e di accettare integralmente il Prospetto d'offerta e le Condizioni di contratto del nuovo prodotto;

Firma dell'investitore-contraente